

COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 1^-AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO

N.2 /Reg.SETTORE | N.12 /Reg.GENERALE

del 15 gennaio 2019 | del 15 gennaio 2019

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PERMESSO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A PARENTE DI 1° GRADO ALLA DIPENDENTE SIG.RA MIGLIO ANTONELLA - LEGGE 104/92 - PROVVEDIMENTI

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

Addi quindici del mese di gennaio dell'anno duemiladiciannove alle ore 12.20 in Rogliano e presso la Sede Comunale, il sottoscritto Giuseppe VIGLIATURO nella qualità di Responsabile del SETTORE 1^ - AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO

PREMESSO che la dipendente in servizio a tempo pieno determinato Sig.ra Antonella MIGLIO, nata a Rogliano il 03.06.1966 dipendente del Comune di Rogliano con contratto a tempo determinato, ha presentato richiesta di beneficiare dei permessi previsti dalla Legge n.104/92 art.33 co 3, per l'assistenza al genitore Antonio MIGLIO, acquisita al prot. n.14110 del 14.12.2018;

VISTA la sentenza del Tribunale di Cosenza n.1224 del 28.11.2018 che riconosce, ai sensi dell'art.3 della legge 104/92, la situazione di portatore di handicap grave (art.3 comma 3, Legge 104/92) al sig.MIGLIO padre della richiedente senza revisione;

VISTI gli atti d'ufficio ed accertato che la persona assistita:

- Ha con il richiedente il rapporto di parentela di 1° grado in quanto genitore;
- Non ricoverata a tempo pieno in istituto specializzato;
- Non è convivente con il richiedente ma l'assistenza è continuativa ed esclusiva;

RICHIAMATO l'art.33 comma 3 della Legge 104/92 in base al quale il dipendente pubblico o privato che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa;

VISTO che il C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL., stipulato il 06.07.1995, dispone all'art.19, comma 6, che "i

permessi di cui all'art.33, comma 3, della Legge 05.02.1992, n.104 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili ";

DATO ATTO che:

- a) la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge;
- b) la dipendente Antonella MIGLIO ha diritto a n.3 giorni di permesso mensili retribuito ai sensi dell'art.19 c.6 del CCNL del 06.07.1995 e del disposto dell'art.33 co 3 della Legge 104/92;

VISTO l'art.19, commi 5 e 6, del C.C.N.L. 6 luglio 1995, che testualmente recitano:

"Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili".

VISTI:

- la Legge 05.02.1992 n.104 e ss.mm.;
- l'art.20 della Legge n. 53 dell'8.03.2000;
- l'art.71 c. 4 del D.L. 25.06.2008 n.112;

VISTA la circolare UPPA del 05.09.2008 n. 8/2008 che, in ordine ai permessi retribuiti di cui all'art.33 c. 3 della Legge n.104 del 05.02.1992 e ss.mm., al paragrafo 2, testualmente recita" importante chiarire che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato. Quindi, secondo quanto previsto dall'art.71, comma 4, primo periodo, eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono rimesse alla disciplina legislativa (La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore ... definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni).- Il trattamento giuridico di queste agevolazioni non è stato innovato dal d.l. n.112 del 2008. Si chiarisce quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di: - tre giorni interi di permesso (a prescindere dall'orario della giornata); - o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese). aggiunge poi che alcuni contratti collettivi (ad es. comparto ministeri, CCNL del 16 maggio 2001, art.9; comparto regioni EE.LL., CCNL 6 luglio 1995, art.19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28 maggio 2004, art.46; comparto Presidenza Consiglio ministri, CCNL 17 maggio 2004, art.44) le clausole prevedono la possibilità di fruire in maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di permesso (di cui al comma 3 dell'art. 33), fissando allo scopo un contingente massimo (18 ore). In tali casi è data facoltà al dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili. E' importante chiarire che queste previsioni non incidono sulla possibilità alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve. In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all'art.33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di:

- due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell'art.33);
- tre giorni interi di permesso a prescindere dall'orario della giornata (comma 3 dell'art.33) ovvero ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, ciò con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni). Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità. In base al combinato disposto dell'art.33, comma 3, della legge n.104 del 1992 e dell'art.20 della legge n.53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi, se l'assistenza è caratterizzata da continuità ed esclusività. Secondo l'art.33, comma 3, della legge n.104 in esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è giornaliero. Tuttavia in alcuni contratti

collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il ragionamento sopra esposto: poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero";

VISTI:

- la Legge n.241 del 07.08.1990, recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs.30 marzo 2001, n.165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni";

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- Decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi ai sensi del D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
- Del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- Del combinato disposto degli articoli 197, 2° e 3° comma, e 109, 2° comma del D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

RITENUTO opportuno riconoscere al dipendente a tempo determinato Sig.ra Antonella MIGLIO e, comunque fino al 30.04.2019, sulla base della documentazione presentata dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso mensili previsti dall'art.33 comma 3 della Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- **DI AUTORIZZARE** il dipendente a tempo determinato Sig.ra Antonella MIGLIO nata a Rogliano il 03.06.1966, dipendente del Comune di Rogliano con contratto a tempo determinato, la concessione dei permessi retribuiti pari a n.3 giorni mensili ai sensi del disposto dell'art.33, comma 3, della legge n.104/1992, dell'art.19 comma 6, del C.C.N.L. 6 luglio 1995 per assistere il familiare portatore di handicap grave Sig. Antonio MIGLIO (genitore), con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente e **fino al 30.04.2019**;

- **DI PRECISARE** che il dipendente, in caso di accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3 dell'art.33 L.104/92;

- **DIDARE ATTO** che:

- al dipendente spetterà l'intera retribuzione, non verranno ridotte le ferie ed i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio;
- la domanda di permessi per assistenza al familiare disabile e la documentazione di rito inoltrata dalla sig.ra MIGLIO sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- a norma dell' 8 della legge n.241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento il Sig. Giuseppe VIGLIATURO;

- **DI COMUNICARE** la presente determinazione all'ufficio interessato alla rilevazione presenze, per i provvedimenti successivi di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.-

Rogliano, li 15 gennaio 2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO
Giuseppe VIGLIATURO**